ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

Istituto Superiore di Sanità, in seguito denominato ISS, con sede in Roma, 00161 Viale Regina Elena 299, CF 80211730587, legalmente rappresentato dal Presidente, Prof. Gualtiero Ricciardi

E

Commissario Straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale, in seguito denominato Commissario Straordinario, con sede in via Carducci, 5 - 00187 Roma, in persona del Commissario, Gen. B. CC Giuseppe Vadalà

Premesso che

- l'ISS, ai sensi dell'art. 1 del DM 24 ottobre 2014, è organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario nazionale e persegue la tutela della salute pubblica, in particolare attraverso lo svolgimento di funzioni di ricerca, controllo, consulenza regolazione e formazione applicate alla salute pubblica;
- l'ISS, ai sensi dell'art. 2 co. 3 del predetto DM 24 ottobre 2014, per l'espletamento delle proprie funzioni e di ogni attività connessa può stipulare convezioni, accordi e contratti con soggetti pubblici o privati, nazionali ed internazionali;
- nell'ambito delle attività del Dipartimento Ambiente e Salute l'ISS è attualmente impegnato nello sviluppo di ricerche nel campo dell'impatto sulla salute dei siti contaminati e dello smaltimento incontrollato dei rifiuti pericolosi;
- il Commissario Straordinario interviene sulle discariche abusive realizzando interventi di bonifica;
- la collaborazione ha dunque motivazioni istituzionali, tecniche e scientifiche;
- l'ISS e il Commissario Straordinario hanno pertanto identificato una serie di aree di interesse comune;
- gli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della costituzione, relativi all'esercizio del potere sostitutivo del governo;

- l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relativo all'esercizio del potere sostitutivo del governo nei casi di mancata attuazione di atti dell'unione europea;
- gli articoli 196 e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contenente "norme in materia ambientale";
- altresì, l'articolo 250 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede, tra l'altro, che "qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di proprietà fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica";
- la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, con la quale la repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05, e venendo meno agli obblighi di cui all'articolo 260, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, è stata condannata a versare alla commissione europea, a partire dal giorno della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata sentenza C-135/05, una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale saranno detratti euro 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed euro 200.000 per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima sentenza;
- la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 24 dicembre 2012, vistata e registrata dai competenti organi di controllo, con la quale il Generale di Brigata dei Carabinieri Giuseppe Vadalà, è stato nominato, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Commissario Straordinario con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa delle discariche abusive segnalate dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- la necessità di implementare l'analisi conoscitiva dei singoli siti e dei fatti ad essi connessi, la trasparenza e la regolarità delle procedure da adottare per le relative bonifiche, la legalità dei contesti in cui realizzare tali azioni sul territorio nazionale, dove sono localizzati i siti affidati all'azione del commissario di governo e gli aspetti di salubrità ambientale dei territori e di salute dei cittadini;
- che è accertato da tempo dalle numerose inchieste giudiziarie, che il settore dei rifiuti, dei lavori e movimenti terra e delle connesse bonifiche, è uno di quelli a maggior rischio, con particolare criticità nelle regioni del sud Italia, per infiltrazioni della criminalità di tipo associativo semplice e di tipo mafioso;
- quindi che per corrispondere all' esigenza di elevati standard di legalità, risulta strategico e imprescindibile instaurare, anche attraverso lo strumento specifico convenzionale, una formale e fattiva collaborazione con le associazioni, portatrici di interessi, finalizzata a realizzare ed ampliare lo sviluppo di tali valori e esigenze nella società, attraverso lo scambio di esperienze e valutazioni complessive;

- la necessità di promuovere, incentivare e diffondere le buone pratiche di collaborazione fra gli organi istituzionali, finalizzate all'innovazione, alle conoscenze e alla tutela dell'ambiente e del territorio per fornire un servizio alla collettività, attraverso la restituzione ai cittadini delle porzioni di territorio compromesse dall'errato utilizzo quali discariche non conformi e irregolari rispetto alla normativa europea e nazionale, che potranno finalmente essere restituite ai cittadini, riqualificate e bonificate ai fini di tutelare e implementare gli aspetti di salubrità ambientale e di salute dei cittadini;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2

Oggetto dell'Accordo

1. Il presente accordo ha lo scopo di realizzare un'azione incisiva e continuativa di collaborazione delle attività dei Soggetti Istituzionali coinvolti al fine della salvaguardia dell'ambiente e del territorio, per la promozione dello stato di salute dei cittadini nelle aree con presenza di discariche abusive di cui alla Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2 dicembre 2014.
2. l'accordo è volto ad ottenere elevata collaborazione nell'operato congiunto delle Organizzazioni sottoscrittrici del presente protocollo e, conseguentemente, la maggiore efficacia delle azioni intraprese in attuazione degli atti citati in premessa per la bonifica dei siti di discarica, per quanto attiene lo studio dello stato di salute della popolazione residente e le conseguenti attività a carattere preventivo.
3. L'accordo ha altresì la finalità di promuovere le migliori pratiche di collaborazione finalizzate al miglioramento delle conoscenze e alla tutela dell'ambiente e del territorio per restituire ai cittadini porzioni importanti di territorio nazionale manomesse per essere utilizzati in siti di discariche non conformi e oggi riqualificati e bonificati ai fini della tutela della salute dei cittadini;

Art. 3

Impegni delle parti

Nell'ambito della collaborazione prevista dal presente Protocollo le parti provvederanno:

1) allo scambio di esperienze per i temi di cui all'art. 2, al fine di ottimizzare le rispettive azioni a difesa del patrimonio ambientale e territoriale manomesso e soggetto a bonifica e per migliorare e sviluppare azioni di legalità per i territori da bonificare o mettere in sicurezza al fine della tutela della salute dei cittadini;
2) alla condivisione delle rispettive attività finalizzate alla valorizzazione della sostenibilità ambientale e della legalità per quanto attiene la tutela della salute della popolazione;
3) alla realizzazione di strumenti e attività di comunicazione, educazione e sensibilizzazione sui temi della legalità, della sicurezza ambientale, nelle scuole e nelle Università;
4) ad attività di formazione comune.

Laddove dalla suddetta collaborazione scaturiscano atti o fatti suscettibili di valutazione finanziaria nonché oggetto di eventuali finanziamenti specifici, le Parti provvederanno alla stipula dei relativi atti contrattuali, integrati dall'indispensabile indicazione degli obiettivi perseguiti, dei responsabili delle diverse attività e delle modalità di gestione del contributo concesso.

Art. 4

Modalità di attuazione della collaborazione

L'ISS e il Commissario Straordinario realizzeranno la suddetta collaborazione facendo riferimento alle rispettive unità di personale di ruolo a tempo indeterminato e determinato, coinvolte nelle attività oggetto del presente accordo, che verranno chiamate a collaborare dai Responsabili Scientifici, nonché alle proprie dotazioni strumentali.

Nel caso in cui sia prevista la partecipazione di personale non di ruolo, si applicheranno, oltre alla normativa generale di riferimento, i regolamenti dell'ISS. Pertanto il personale che potrà avere accesso in Istituto sarà esclusivamente quello riconducibile alle fattispecie giuridiche ad oggi previste e disciplinate dall'Istituto stesso.

In ogni caso ognuna delle Parti provvederà, in base alla legislazione vigente, alla formazione ed informazione delle unità di personale che frequenteranno le rispettive sedi sulle procedure interne e sugli eventuali rischi specifici, pur restando a carico degli Enti di provenienza i rimanenti obblighi assicurativi, di tutela sanitaria e di sicurezza sui posti di lavoro.

Art. 5

Durata

La durata del presente accordo è stabilità in 2 (due) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Art. 6

Responsabili Scientifici

Il responsabile scientifico, chiamato a coordinare le attività sarà per l'ISS il Dott. Pietro Comba e, per l'Ufficio del Commissario il Magg. Nino Tarantino.

Art. 7

Risultati Scientifici

Per "Risultati scientifici" deve intendersi il complesso di conoscenze scientifiche e tecnologiche - tutelabili o meno come privative industriali - nonché eventuali prodotti o prototipi, conseguiti dalle attività di ricerca e sviluppo.

Ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati suscettibili di privativa conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché, nell'ambito delle ricerche oggetto del presente Contratto.

Nell'ipotesi in cui lo svolgimento delle attività porti a risultati congiunti, il regime dei risultati sarà quello della proprietà in pari quota, fatta salva ogni eventuale, diversa specifica negoziazione.

Art.8

Proprietà Intellettuale

Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:

- al proprio *"background"*, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente Contratto;
- al proprio *"sideground"*, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento della Ricerca, ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.

Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto del contratto, alle informazioni, conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite, detenute dall'altra Parte prima della firma del contratto e necessarie per lo svolgimento delle attività. Qualsiasi accesso al *background* per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato.

Le parti, nel rispetto dei diritti riconosciuti agli inventori, si impegnano a concordare mediante apposito accordo il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione dei risultati, brevettabili e non, derivanti dall'esecuzione del progetto, nel rispetto del D. Lgs. N. 30 del 2005 relativo a "invenzioni dei ricercatori, delle Università e degli Enti pubblici di ricerca", nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo", con le modalità di cui al precedente art. 6, ultimo comma.

Art. 9

Pubblicazioni

La diffusione delle conoscenze scientifiche è una delle finalità della collaborazione, pertanto le Parti si impegnano alla pubblicazione dei risultati delle sperimentazioni entro un limite massimo di cinque (5) anni dal completamento della stessa.

Le pubblicazioni e le diffusioni dei risultati parziali o finali della ricerca, potranno avvenire solo con il consenso scritto tra le Parti e purché tali pubblicazioni non

compromettano la tutelabilità dei risultati. Restano escluse da tale obbligo tutte le informazioni e conoscenze che siano di rilevanza per le Parti in considerazione del ruolo istituzionale spettante ad ognuna.

Le informazioni di carattere confidenziale e/o riservato relative a dati, informazioni e tecnologie derivanti dalla collaborazione restano di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e ciascuna parte si impegna a far uso delle informazioni esclusivamente per l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo e a non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le informazioni.

Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che soggetti terzi eventualmente coinvolti nell'esecuzione del presente accordo, dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

Ogni pubblicazione terrà conto, oltretutto, del fine di sanità pubblica che l'ISS è impegnato a perseguire in qualità di organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale in Italia, congiuntamente alle funzioni di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, documentazione e formazione in materia di salute pubblica nazionale.

Art .10

Tutela dei dati personali

Le Parti provvedono al trattamento e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo, in conformità a quanto disposto dal regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Art. 11

Recesso

Ad ognuna delle Parti del presente accordo, ai sensi dell'art.1373 c.c., è attribuita la facoltà di recedere e tale facoltà può essere esercitata finché l'accordo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

Art. 12

Risoluzione

Il presente accordo potrà essere risolto in ogni momento qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità, per causa a quest'ultimo non imputabile, di proseguire la collaborazione.

Art. 13

Modifiche dell'Accordo

Ogni modifica al contratto necessita della forma scritta e della firma dei legali rappresentanti delle Parti.

Art. 14

Risoluzione delle controversie e foro competente

In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente accordo, le Parti si impegnano ad una negoziazione conciliativa, in buona fede.

Qualora non sia possibile transigere né conciliare stragiudizialmente la controversia, è ammesso il ricorso , in via esclusiva, al Tribunale di Roma

Art. 15

Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - tariffa parte II del D.P.R. N. 131/86. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 16

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Accordo si applicano le disposizioni di legge.

Il presente atto si compone di 15 articoli e viene sottoscritto con firma digitale.

Roma, Lì 27.12.2018

Per **l'Istituto Superiore di Sanità**
Il Legale Rappresentante
Prof. Gualtiero Ricciardi

Per **l'Ufficio del Commissario**
Il Commissario
Gen. B. CC Giuseppe Vadalà

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.. e ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.